



S P E C I A L E

Decreto Legislativo riordino dei ruoli direttivo e dirigente della Polizia di Stato *LA POSIZIONE DEL S.I.U.L.P.*

di Oronzo COSI

Siamo stati i primi a ritenere insoddisfacente questo riordino, pur non condividendo le posizioni di quanti hanno inteso fare di questa riforma delle Forze di Polizia un terreno di scontro politico, a prescindere dagli effettivi interessi dei cittadini, che rivendicano un migliore servizio sicurezza, e dalle legittime aspettative dei poliziotti, che richiedono una riforma delle proprie carriere.

Ci siamo astenuti dalle tentazioni di una facile demagogia, e abbiamo voluto fare della concretezza l'unico criterio di riferimento in questa delicata fase di transizione. È ora il momento di riconoscere che, al di là delle intenzioni dichiarate e degli impegni formalmente assunti, questa riforma rappresenta un'eccezionale occasione sprecata per quanti avevano l'obbligo di rinnovare davvero l'apparato sicurezza, e hanno invece privilegiato una logica sostanzialmente conservatrice.

Questo tentativo di dequalificare il modello civile della Polizia di Stato, assimilandolo ad organizzazioni di natura burocratica e militare va fermamente respinto.

La militarizzazione delle Forze di Polizia è processo conosciuto, nel momento attuale, persino in alcuni paesi europei; la Francia sta sempre più orientando le proprie scelte nel settore sicurezza a favore di modelli tipicamente militari, proprio come reazione ad una polizia civile sindacalizzata.

Ma nel nostro Paese c'è una ano-

malia di fondo che merita di essere evidenziata subito: questa riforma non supera, come dolosamente qualcuno intende, il significato essenziale della 121, la quale rimane a tutti gli effetti perfettamente in vigore.

Nessuna norma di questo riordino modifica il costruito della 121, la quale, esprimendo la volontà ancora attuale dei cittadini italiani, designa un ruolo prevalente dell'autorità civile di P.S. nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, con l'attribuzione di esplicite funzioni di coordinamento reale tra le Forze di Polizia.

Anzi; se, finora, la scusa "ufficiale" per disobbedire ai precetti di questa legge è stata la proclamata subalternità dell'Arma dei Carabinieri alla Polizia di Stato ora, che questa condizione è stata rimossa, non ci sono più scuse per respingere un coordinamento, che la legge 121 e la riforma del 3 ottobre affidano espressamente e senza ombra di dubbio al Ministro dell'Interno, al Capo della Polizia - direttore generale della P.S. e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Noi respingiamo pertanto quel "disappunto" che qualcuno ha recentemente espresso in occasione di questa riforma, lamentando il fatto che il Capo della Polizia non sia istituzionalmente adatto a svolgere l'incarico di Direttore Generale della P.S., e rivendicando un Direttore "terzo".

Non risponderebbe di sicuro alle

reali esigenze del paese un apparato sicurezza affidato ad eminenti burocrati, privi delle necessarie esigenze tecniche e delle altrettanto necessarie doti professionali.

Il Paese è abbastanza stanco, a questo punto, dei toni esasperati e delle aggressioni strumentali che hanno caratterizzato il recente dibattito sul tema della sicurezza, anzi, per dirla chiaramente, abbiamo la sensazione, ogni volta che si riaccendono queste sterili polemiche sulla supremazia dei Corpi, che ci preoccupiamo di aggrapparci alle redini mentre il cavallo prende tutt'altra direzione.

Noi parliamo ancora di supremazia e di subalternità, mentre altri soggetti (sindaci, presidenti di Regioni, presidenti di Provincia) rivendicano ed ottengono posizioni di assoluto prestigio nel campo delicato della gestione della sicurezza.

Ciò detto, si deve tuttavia tenere conto di alcuni aspetti indubbiamente positivi di questa riforma; e questo non solo per dovere di cronaca, ma soprattutto perché questa riforma ha, in alcune parti, pienamente recepito quelle che sono rivendicazioni storiche del SIULP, e che vanno pertanto valorizzate al massimo affinché si faccia giustizia di chi, in momenti di particolare confusione di idee, cerca di accaparrarsi meriti che non ha.

A. RUOLO DEI COMMISSARI E DEI DIRIGENTI

L'articolo 1 ridefinisce le qua-

lifiche del ruolo direttivo ordinario: "1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

- commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- commissario capo;
- vice questore aggiunto.

2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

- primo dirigente;
- dirigente superiore;
- dirigente generale di pubblica sicurezza;
- dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di 1000 unità ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalità e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che costituisce la citata tabella A".

E' già importante notare come questo ruolo, che finora consta di quasi tremila unità sarà gradualmente ridotto a duemila unità.

Questo servirà a fornire l'organico necessario del ruolo speciale, alimentato altresì da circa 300 posti derivanti da equivalente riduzione dell'organico del ruolo degli ispettori.

C'è dunque un primo risultato positivo, attribuibile esclusivamente all'azione del SIULP che aveva ri-

vendicato l'esatto organico già esistente per il ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, corrispondente appunto a 1300 unità.

L'articolo 6 prevede che la promozione da commissario capo a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Secondo il nuovo costruito pertanto le attuali quattro qualifiche del ruolo direttivo vengono ridotte a tre, ma soltanto due sono attribuite a funzionari "operativi", cioè in servizio. Quella di commissario è difatti riservata soltanto ai vincitori di concorso durante la frequenza del corso biennale di formazione iniziale presso l'Istituto Superiore di Polizia.

Durante la frequenza di questo corso però, i commissari rivestono le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo il dettame dell'articolo 4 commi 1 e 2.

L'articolo 71 rimanda ad un successivo provvedimento legislativo le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio degli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari della Polizia di Stato, con decorrenza dal 15 marzo 2001.

Di conseguenza allo stato attuale è importante chiarire che la previsione contenuta nella bozza ministeriale relativa all'inquadramento non è più valida. Occorrerà aspettare un successivo provvedimento per sapere come verranno inquadrati gli attuali commissari.

B. RUOLO SPECIALE

L'articolo 14 della riforma così recita: "Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:

- vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di

formazione;

- commissario del ruolo direttivo speciale;
- commissario capo del ruolo direttivo speciale;
- vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.

L'articolo 15 definisce invece le funzioni degli appartenenti al ruolo direttivo speciale:

"1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i commissari capo ed i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale svolgono, rispettivamente, le funzioni dei commissari capo e dei vice questori aggiunti del ruolo dei commissari.

4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

Si vede quindi che è stata quasi totalmente accolta la richiesta del SIULP, che era quella di ottenere un ruolo direttivo speciale che costituisse in sostanza soltanto una particolare modalità di accesso per il ruolo ordinario.

L'appartenente al ruolo direttivo speciale avrà difatti le medesime funzioni e lo stesso trattamento retributivo spettante al collega del ruolo ordinario.

Tranne (e qui la proposta del SIULP non è passata) che per quelle funzioni che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

L'articolo 16 prevede invece i meccanismi di accesso al ruolo

direttivo speciale:

"1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e salvo quanto previsto dall'articolo 24 mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

- a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
- b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
- d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

3. Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

È bene notare che anche questo ar-

ticolo accoglie essenzialmente la proposta del SIULP, eccettuata la parte relativa alle due prove scritte e al colloquio previsto per il concorso interno.

Il SIULP aveva difatti richiesto una valutazione che valorizzasse di più l'esperienza professionale maturata sul campo rispetto ad un triplice esame il cui risultato complessivo può essere determinato da circostanze che nulla hanno a che vedere con la professionalità realmente posseduta.

Occorre a questo punto vigilare perché il regolamento del Ministro dell'Interno, che disciplinerà sia le preselezioni che le prove effettive, sia conforme ai principi generali di questa norma.

Il successivo articolo 17 riduce, rispetto alla bozza ministeriale originaria, a 18 mesi il corso di formazione per i vincitori del concorso.

Corso che sarà articolato in due cicli di nove mesi, comprensivi di un tirocinio operativo presso le strutture della Polizia di Stato.

Il comma 8 dell'articolo 17 prevede espressamente che: "l'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo, ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121".

Queste norme attribuiscono il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore al funzionario che abbia maturato quindici anni e venticinque anni di anzianità nel ruolo direttivo.

È una precisazione superflua, perché già da tempo questa normativa si applica pacificamente per chi, già appartenente all'Amministrazione ma in un ruolo diverso, è successivamente transitato nel ruolo dei direttivi.

È fuori di dubbio che anche il funzionario del ruolo speciale, al compimento dei periodi previsti nel ruolo, conseguirà il trattamento corrispondente dirigenziale.

L'articolo 19 prevede le modalità di promozione a commissario capo di questo ruolo: "La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, median-

te scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica”.

L'articolo 20 prevede invece la promozione a vice questore aggiunto r.s.: “ 1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica”. Come si vede, anche in questo caso è stata finalmente recepita la equiordinazione tra ruolo speciale e ruolo ordinario espressamente richiesta dal SIULP.

Di particolare importanza sono l'articolo 24 e l'articolo 25, il primo attinente alle disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale, il secondo relativo all'accesso. Recita l'articolo 24: “ 1. Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti annualmente per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, 300 unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.

3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi dell'anno successivo”.

Così invece l'articolo 25: “ 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esami, consistenti

te in una prova scritta ed in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della polizia di stato, con la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24.

2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che al primo gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno 10 anni di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della polizia di stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 4. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della metà.

4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del concorso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria

di fine corso sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4”. La previsione del comma 2 è indubbiamente uno strumento che consente agli ispettori superiori anziani di far valere la propria anzianità di ruolo nei confronti degli altri.

Da tener presente che questa possibilità è prevista per cinque anni, trascorsi i quali questa forma “privilegiata” di concorso verrà assorbita dall'ordinaria.

Di particolare interesse sono le modifiche alla normativa vigente previste dall'articolo 68.

Questo articolo è molto importante perché stabilisce, a tutti gli effetti, il principio della equiordinazione gerarchica tra appartenenti al ruolo direttivo speciale ed appartenenti al ruolo dei commissari. Recita l'articolo 68: “ ...omissis...”.

2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

- ruolo degli agenti e assistenti;
- ruolo dei sovrintendenti;
- ruolo degli ispettori;
- ruolo direttivo speciale;
- ruolo dei commissari;
- ruolo dei dirigenti.

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.”

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.335 è sostituito dal seguente:

“ 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso

ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equiparazione e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.

4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.”

È necessario osservare come il punto 1 del comma 2, elencando i ruoli del personale della Polizia di Stato può trarre in inganno; in particolare alla lettera d) viene inserito il ruolo direttivo speciale, e alla lettera e) il ruolo dei commissari, autorizzando chi legge a ritenere che il primo sia in posizione di subordinazione rispetto al secondo. Così invece non è.

Il punto 2 chiarisce l'equivoco precisando che la gerarchia “è determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori ...”. Commissari del ruolo ordinario e commissari del ruolo speciale sono dunque sullo stesso piano, sono cioè la stessa cosa. Ma non basta.

Più avanti lo stesso punto 2 precisa che per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale “la gerarchia è stabilita dalla qualifica secondo l'allegata tabella 6 di equiparazione”. Osserviamo questa tabella:

TABELLA 6
(RICHIAMATA DALL'ART. 68)
EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE

Da questa tabella si evince la

Qualifiche del personale del ruolo di commissari	Qualifiche del personale del ruolo direttivo speciale
Commissario (1)	Commissario del ruolo direttivo speciale
Commissario Capo	Commissario Capo del ruolo direttivo speciale
Vice Questore Aggiunto	Vice Questore Aggiunto del ruolo direttivo speciale
(1) qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione	

parificazione tra ruolo ordinario e ruolo speciale.

Un vice questore aggiunto rds è superiore rispetto ad un commissario capo del ruolo ordinario ed un commissario capo del ruolo ordinario è superiore rispetto ad un commissario rds.

A parità di qualifica, prevale chi è più anziano.

L'unica eccezione alla regola è contenuta nell'articolo 68 punto 2, punto 3 "negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni dell'autorità di P.S. l'appartenente al ruolo ordinario dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al collega di pari qualifica del ruolo direttivo speciale.

Di conseguenza il commissario capo dirigente di un commissariato è sovraordinato al commissario capo rds anche se quest'ultimo è più anziano.

Ma il discorso non vale dinanzi ad un vice questore aggiunto rds, in quanto non è "pari qualifica del commissario capo", ma di qualifica superiore.

È obbligatorio notare come in questo modo sia passato integralmente il progetto del SIULP sul ruolo speciale. Di fatto gli appartenenti a questo ruolo hanno la stessa denominazione, le stesse funzioni, la stessa dignità e posizione gerarchica degli appartenenti al ruolo ordinario.

È una conquista fondamentale per la categoria, che segna il raggiungimento di un traguardo storico per questo sindacato.

È stata evitata quella mortificazione e quella penalizzazione che gli estensori della bozza ministeriale avevano ricercato ad ogni costo per gli appartenenti al ruolo speciale, è stata vinta quella battaglia decennale del SIULP che voleva valorizzare l'esperienza professionale acquisita sul campo, piuttosto che le conoscenze scolastiche, svincolate da ogni banco di prova sul terreno difficile dell'operatività.

C. AUTORITA' CIVILE DI P.S. E COORDINAMENTO

Anche in questo settore è stata diffusa un'informazione alterata. È stato detto, per esempio che la 121 è da ritenersi superata, che il Capo della Polizia ha subito una dequalificazione e che la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica è passata nelle mani dell'Arma dei Carabinieri.

Leggendo l'articolo 66, intitolato "Posizione gerarchica e funzionale del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza" le cose appaiono alquanto diverse.

Recita questo articolo: "... al prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza è attribuito un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 121/81 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilità connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'Interno".

È importante, per comprendere meglio, leggere le dichiarazioni che il Ministro dell'Interno ha reso in Aula all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo sul riordino: "la posizione del Capo della Polizia - direttore generale della P.S. viene riaffermata in modo esplicito nel decreto, nel quale si ribadisce che è il Capo della Polizia l'organo mediante il quale il Ministro dell'Interno esercita la funzione di autorità nazionale di pubblica sicurezza e, in ragione di questa responsabilità, viene correttamente ribadita la sua sovraordinazione funzionale ai vertici delle Forze di Polizia.

D'altro canto la sovraordinazione gerarchica può aversi solo all'interno del medesimo Corpo o all'interno del medesimo settore dell'amministrazione.

Allorché si tratta di autonomi apparati può prospettarsi solo una dipendenza e conseguentemente una sovraordinazione di tipo funzionale.

Quello che il decreto oggi prevede in linea con la legge n. 121".

Riepilogando: abbiamo, da una parte, un testo abbastanza esplici-

to quello dell'articolo 66, che prevede in maniera netta la sovraordinazione funzionale del Capo della Polizia nell'esercizio dei poteri connessi alla direzione del Dipartimento della P.S..

Dall'altro abbiamo una interpretazione autentica del Ministro dell'Interno che precisa la perfetta validità della 121.

Lo stesso Ministro, sempre nell'intervento alle Camere, aggiunge quanto segue: "Dall'impianto normativo il coordinamento fra le Forze di Polizia uscirà rafforzato. Abbiamo completato il quadro istituzionale e possiamo quindi compiere ulteriori passaggi decisivi anche per fare in modo che la realizzazione concreta del coordinamento sia oggetto di apposito monitoraggio. Attività questa da svolgere, in via continuativa, dalle competenti autorità locali di Pubblica Sicurezza (Prefetto e Questore secondo le rispettive competenze), con l'obbligo di segnalare al Direttore del Dipartimento eventuali inadempienze".

Appare allora non condivisibile la tesi di quanti sostengono che, essendosi verificata una sopraelevazione degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, il Capo della Polizia abbia perso la tradizionale posizione di "primus inter pares" rispetto al comandante generale dell'Arma. Il tutto è, tra l'altro, meglio precisato dall'attribuzione al Ministro dell'Interno del potere d'ordinanza effettivo nell'esplicazione delle funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Potere ben inteso non delegabile al Capo della Polizia, né ai Questori, ma che sicuramente necessita dell'apporto dell'uno e degli altri nella sua effettiva esplicazione.

Non è certo questo quel coordinamento che il SIULP voleva e che ancora oggi vuole.

Il SIULP vuole un coordinamento reale affidato a strumenti efficaci e a leggi chiare.

Questo però non vuol dire che tutto il modello dell'Autorità Civile di Pubblica Sicurezza sia stato vanificato dal riordino delle carriere.

D. CONCLUSIONI

È molto difficile in questo momento resistere alle lusinghe di una campagna anti-riordino che, per

convenienza o per ignoranza, molti hanno invece intrapreso.

Sicuramente non è mai piaciuto al SIULP il modo in cui questo riordino è nato.

Abbiamo ricordato in precedenti documenti che la motivazione essenziale di questa necessità di riforma è stata quella di adeguare le carriere degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri a quelle dei loro colleghi dell'Esercito, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1997, n. 18.

In questo contesto il legislatore ha ritenuto di introdurre la riforma dell'apparato sicurezza, e ciò ha comportato lo slittamento verso un modello sicuramente militare.

Ora però non si può correre il rischio di vanificare, in un'ondata di demagogia collettiva, quasi dieci anni di lotte del SIULP. Lotte che, ben inteso, hanno portato ad un risultato di storica importanza: il ruolo speciale dei commissari di Polizia è oggi una realtà.

D'altra parte, rileggendo il nostro documento del 22 settembre u.s., dove il SIULP dettava le sue condizioni al Governo sul riordino, risulta incontrovertibile che tutte queste condizioni hanno trovato accoglimento, seppur tardivo, nel riordino.

E questa non è un'affermazione unilaterale, giacché lo stesso Ministro dell'Interno, nella sua relazione alla Camera del 3 ottobre, ha dato atto di aver tenuto conto "come era doveroso" delle richieste "possibili" dei sindacati di Polizia.

Il che fa la differenza (e questo è un dato da valorizzare) tra il SIULP ed altre organizzazioni.

Il SIULP ha chiesto ed ha ottenuto, pur nell'ambito di una mediazione che sicuramente non soddisfa le esigenze fondamentali della categoria.

Altri sindacati hanno chiesto la luna, e non hanno ottenuto nulla.

Di questi risultati concreti è fatta la incontestabile credibilità che il SIULP ha nei confronti dei colleghi, nei confronti delle Istituzioni, nei confronti del mondo politico sindacale.

Sarebbe un grave errore non comprenderlo, sarebbe un errore peggiore non farlo comprendere agli iscritti.

